

---

## FOGLIO INFORMATIVO N. 1 CONTO CORRENTE ITALIA ("Conto a consumo")

---

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

---

#### CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Sede legale: Piazza Cavour n. 2, 20121- Milano

Telefono n. 02/722061- email [info@ca-indosuez.it](mailto:info@ca-indosuez.it)

Sito internet [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8097

### OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

---

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
Indirizzo	Telefono	email

### CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

---

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni circolari, bonifici, fido. Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce per il tramite della propria casa madre CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. al Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a Euro 100.000,00. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi nonché alle credenziali di accesso all'area riservata del servizio di internet banking fornite dalla Banca (codice utente, password, PIN e OTP), ma sono anche ridotti al minimo se il cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Il Conto Corrente Italia rientra nel profilo "conto a consumo" (operatività 112 operazioni annue) di cui alle Disposizioni in materia di Trasparenza di Banca d'Italia. Il "conto a consumo" è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

Per saperne di più: la **Guida Pratica al Conto Corrente** che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com) e presso tutte le filiali della Banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il conto corrente Italia		
Indicatore dei costi complessivi (ICC)		
PROFILO	SPORTELLO	ONLINE
Conto a consumo	Euro 248,00	Euro 248,00

L'indicatore dei costi complessivi comprende tutte le spese e le commissioni addebitabili al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali ed interessi.

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e relativi a conti correnti privi di fido. Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) - sezione servizi al Cittadino.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI	
Spese per l'apertura del conto	Zero
<b>SPESE FISSE</b>	
<b>Tenuta del conto</b>	
Spese di chiusura conto	Zero
Canone annuo per la tenuta del conto	Euro 274,20 annue, di cui EUR 34,20 per l'imposta di bollo (se dovuta e se conto intestato a consumatore) con addebito trimestrale

Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
<b>Gestione della Liquidità</b>	
Spese annue per conteggio interessi e liquidazione competenze	Zero
<b>Servizi di Pagamento</b>	
Emissione assegni circolari "non trasferibili"	Zero
Emissione assegni circolari "liberi"	Costo per ciascun assegno, a titolo di imposta di bollo ex art. 49, c. 10, D. Lgs. 231/07
Numero assegni esenti da costi (annuo)	Zero
<b>Home Banking</b>	
Canone annuo per Internet Banking	Zero

<b>SPESE VARIABILI</b>	
<b>Gestione della Liquidità</b>	
Spese per invio estratto conto cartaceo e online	Zero
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	Zero
Richiesta documentazione	Euro 5,00, oltre alle spese, per ogni singolo documento richiesto
Spese documentate	Recupero spese documentate, quali oneri fiscali e imposte di bollo
<b>Servizi di Pagamento</b>	
Bonifici ricevuti	Zero
Giroconti/Bonifici stessa Banca	Zero
Bonifico - SEPA (euro)	Euro 2,00
Bonifico - SEPA (euro) "urgente" (valuta accredito stesso giorno)	Euro 15 o importo corrispondente nella divisa di addebito al cambio applicato dalla Banca al momento dell'esecuzione
Bonifico SEPA (altre divise)	Euro 15 o importo corrispondente nella divisa di addebito al cambio applicato dalla Banca al momento dell'esecuzione
Bonifico extra SEPA (euro e altre divise)	Euro 15 o importo corrispondente nella divisa di addebito al cambio applicato dalla Banca al momento dell'esecuzione

Bonifico Internet Banking	Zero
Ordine permanente di bonifico	Spesa come sopra, a seconda del tipo di bonifico
Operazioni valutarie: - accredito/addebito bonifici in divisa - versamento assegni in divisa	Cambio durante <sup>1</sup> quotato dalla Banca +/- 0,20%

<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	
<b>Interessi creditori</b>	
Tasso creditore annuo nominale	Zero

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	
<b>Fidi</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Vedasi specifico foglio informativo
Commissione omnicomprensiva	Vedasi specifico foglio informativo
<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido Calcolato con utilizzo dell'anno civile (365) sulla base di un anno di 360 giorni.	ESTER <sup>2</sup> + 3,50%
Commissione di istruttoria veloce	Zero
<b>Conteggio Interessi</b>	
Conteggio Interessi	Annuale
<b>ALTRI COSTI</b>	
Tasso di mora applicabile agli interessi esigibili non addebitabili	Tasso Soglia Legge 108/96– 4,00%

<b>DISPONIBILITÀ E VALUTE (in giorni lavorativi)</b>
--

<sup>1</sup> Tasso di cambio quotato dalla Banca al momento dell'esecuzione dell'operazione.

<sup>2</sup> Nel caso in cui il parametro sia inferiore a zero (0), sarà considerato pari a zero (0);

<b>Valuta su accreditati</b>	
Assegni circolari convenzionati	Giorno operazione
Assegni bancari tratti su altri istituti	2 giorni su piazza e 3 giorni fuori piazza
Assegni circolari tratti su altri istituti	1 giorno
<b>Disponibilità su accreditati</b>	
Assegni circolari convenzionati	Giorno operazione
Assegni circolari tratti su altri istituti	4 giorni
Assegni bancari tratti su altri istituti	4 giorni (su piazza e fuori piazza)
<b>Valuta su addebiti</b>	
Assegni circolari	Giorno emissione
Bonifico bancario/giroconto	Giorno operazione
<b>Valuta e disponibilità su ordini di bonifico</b>	
Giroconti/Bonifici stessa banca	Giorno operazione
Bonifici verso altro istituto - Euro	1 giorno dalla data di accettazione
Bonifici verso altro istituto - divisa diversa da Euro	2 giorni dalla data di accettazione
Bonifici ricevuti	Giorno di messa a disposizione dalla banca dell'ordinante
<b>ALTRO</b>	
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Periodicità invio comunicazioni di trasparenza	Annuale

#### **QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il relativo documento informativo.

## **RECESSO, RECLAMI E DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

### **RECESSO DAL CONTRATTO**

Il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato e ciascuna Parte ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto all'altra e con preavviso di 15 giorni. Fa eccezione il recesso dal contratto quadro relativo ai servizi di pagamento in relazione al quale il cliente può recedere

in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura, mentre la Banca può recedere con preavviso di almeno due mesi.

## TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

---

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 90 giorni. Tuttavia, poiché il Conto potrebbe essere collegato a un deposito titoli, il termine di chiusura potrebbe essere differito in relazione al completamento della liquidazione degli strumenti finanziari depositati e del calcolo degli oneri fiscali dovuti sugli stessi.

## TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

---

Il servizio di trasferimento è eseguito entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione, da parte della banca ricevente, dell'autorizzazione del cliente consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, salvo che non vi siano obblighi pendenti sul conto.

## RECLAMI

---

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: [reclami.indosuez-branch@pec.it](mailto:reclami.indosuez-branch@pec.it). La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

### Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso

all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

## DISCONOSCIMENTO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Qualora il Cliente si avveda della presenza, sui propri conti, di una operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita deve informare tempestivamente la Banca:

- via e-mail all'indirizzo [ca-indosuezbranch@pec.it](mailto:ca-indosuezbranch@pec.it) oppure tramite comunicazione scritta da consegnare con raccomandata a mano o
- con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch  
Piazza Cavour 2 - Milano,  
all'attenzione della Funzione Legale;

utilizzando l'apposito modulo ("**Modulo di disconoscimento**"), reso disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://italy.ca-indosuez.com/indosuez-in-italia/trasparenza-reclami-benchmark-regulation-e-disconoscimento-di-operazioni-non-autorizzate>.

Il Modulo di disconoscimento:

- che venga ricevuto dalla Banca dopo le ore 15:30 di una giornata operativa, si considera pervenuto nella giornata operativa successiva;
- deve essere inviato dal Cliente alla Banca entro 13 mesi dalla data nella quale l'operazione è stata registrata/addebitata. Tale termine non opera qualora la Banca abbia omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza di cui al Titolo VI del TUB.
- deve contenere tutte le informazioni utili in merito all'operazione oggetto di disconoscimento.

La Banca può richiedere ulteriori informazioni ai fini della valutazione della richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La Banca è tenuta ad analizzare la richiesta e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il cliente entro la prima giornata operativa successiva alla data di ricezione della stessa. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non era fondata, la Banca ha diritto di ottenere dal cliente la restituzione dell'importo.

Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare reclamo o ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Sul sito internet della banca all'indirizzo sopra indicato disponibili ulteriori indicazioni operative da seguire per effettuare il disconoscimento.

## GLOSSARIO

<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico – extra SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
<b>Ordine permanente di bonifico</b>	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca secondo le istruzioni del cliente.
<b>Rilascio di una carta di credito</b>	Rilascio, da parte della banca, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca e il cliente.
<b>Rilascio di una carta di debito</b>	Rilascio, da parte della banca, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

<b>Servizio di Internet Banking</b>	Servizio che consente al cliente di: (i) interrogare la propria posizione globale e i singoli rapporti bancari e di investimento attualmente in essere o futuri presso la Banca intestati o cointestati al cliente (c.d. "funzionalità consultiva"); (ii) effettuare su tali rapporti disposizioni di pagamento (c.d. "funzionalità dispositiva"); (iii) ricevere la documentazione (ivi compresi, oltre alla rendicontazione periodica, lettere, estratti conto, notifiche e qualsivoglia altra dichiarazione o comunicazione periodica e/o di variazione di condizioni, relative ai rapporti, salvo quelle che per loro natura sono incompatibili con tale modalità di trasmissione) prodotta dalla Banca ed altre informazioni messe a disposizione dalla Banca in formato elettronico (c.d. "funzionalità documentazione online").
<b>Spesa per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso di mora applicabile agli interessi esigibili non addebitabili</b>	<p>Tasso di interesse applicato sulle somme eventualmente dovute dal cliente qualora quest'ultimo non abbia autorizzato la Banca all'addebito degli interessi in conto corrente e non abbia provveduto al relativo pagamento alle date concordate.</p> <p>Il parametro di riferimento utilizzato dalla Banca per il calcolo degli interessi di mora riferibili agli interessi esigibili non addebitabili – ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93 – è il Tasso Soglia su base annua rilevato dalla Banca d'Italia su base trimestrale ai sensi della Legge n. 108/96.</p> <p>Il Tasso Soglia è determinato a partire dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto del TEGM stesso più ulteriori quattro punti percentuali.</p> <p>Nelle rilevazioni trimestrali la Banca d'Italia espone per le diverse categorie di operazioni che possono generare l'applicazione di interessi, due Tassi Soglia in relazione agli specifici importi di tali operazioni. Per il calcolo degli interessi esigibili ma non addebitabili ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93, la Banca considera, con riferimento agli interessi esigibili - per cui il cliente non ha preventivamente autorizzato l'addebito in conto - relativi agli scoperti di conti correnti non affidati, il minor Tasso Soglia su base annua riferibile alla Categoria di Operazioni denominata "Scoperti senza affidamento".</p>

	Al tasso determinato secondo i due criteri sopra esposti sono sottratti quattro punti percentuali.
<b>Tenuta del conto</b>	La banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
<b>Disconoscimento di operazioni di pagamento</b>	È la procedura attraverso la quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione di pagamento che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita